



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

CAMERA PENALE DI NOVARA

**COMITATO PARI OPPORTUNITA' DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI NOVARA**

PROTOCOLLO

*in materia di pari opportunità e tutela della maternità e paternità
nell'esercizio della professione forense*

Premessa

Il Tribunale di Novara, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, il Comitato Pari opportunità del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Novara, concordando sull'esigenza di tutelare la maternità e la paternità, anche nei casi di adozione e di affidamento, al fine di favorire la reale parità tra uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense, hanno ritenuto opportuno individuare al riguardo, con il presente protocollo, soluzioni condivise, impegnandosi ad adottare, entro i limiti dei ruoli loro attribuiti dall'Ordinamento e delle rispettive competenze, condotte funzionali alla tutela della stato di gravidanza, della paternità e della maternità, proponendo e favorendo azioni positive per attuare concretamente le pari opportunità nello svolgimento dell'attività professionale, così ponendo in essere prassi virtuose in conformità ai principi generali contenuti nel D. Lgs. 26/03/2001, n. 151 (T U. delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e della paternità), nell'art. 15 L. 8/3/2000, n.53 e nel D. Lgs. 11/4/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità).



Maternità ed impedimento a comparire alle udienze penali

1. All'avvocata ed alla praticante abilitata viene riconosciuto, qualora ne ravvisi la necessità, il diritto di astenersi dall'attività lavorativa e professionale per il periodo corrispondente al congedo di maternità stabilito dall'art. 16 del D. Lgs n. 151/2001, e quindi per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, per il solo fatto della gravidanza, a prescindere dall'esistenza o meno di patologie connesse o ulteriori, nei limiti qui di seguito specificati, ai sensi del comma 5 bis dell'art.420 ter cpp..

La stessa previsione si applica ai casi di adozione nazionale e internazionale o di affidamento del minore, secondo la disposizione di cui all'art.26 T.U. 151/01, nonché all'avvocato padre che dimostri che la madre è assolutamente impossibilitata alla cura del figlio.

2. Per quanto concerne i procedimenti penali, per il periodo indicato dall'art. 16 del D.Lgs n. 51/2001, e sempre a condizione che l'imputato non sia assistito anche da altro difensore, viene pertanto riconosciuto l'impedimento dell'avvocata e della praticante abilitata a comparire all'udienza nei giudizi davanti al Giudice di Pace, monocratici, collegiali e davanti al GIP ed al Le previsioni di cui sopra verranno tendenzialmente applicate, previa richiesta tempestivamente comunicata entro 15 giorni prima dell'udienza e in mancanza di opposizione delle parti, comunicata entro 7 giorni prima dell'udienza, anche all'avvocata difensore della parte civile e del responsabile civile.

3. Per il periodo anteriore a quello indicato dall'art. 16 D.Lgs. n. 151/2001 e per tutti i casi di esclusione indicati nei precedenti commi, la causa del legittimo impedimento dovuto a maternità dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico dal quale risulti la sussistenza di particolari patologie c/o gravi complicanze della gravidanza.

4. Al fine di ottenere il rinvio, le avvocate penaliste dovranno presentare almeno quindici giorni prima dell'udienza, all'Autorità procedente ed all'Ufficio del Procuratore della Repubblica, istanza corredata da certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita, oppure la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, senza necessità di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie anche a mezzo PEC ai seguenti indirizzi mail:

1. quanto all'autorità procedente:

- Tribunale ordinario: cancelleria.penale.tribunale.novara@giustizia.it



- Ufficio GIP/GUP: gip.tribunale.novara@giustizia.it

- Giudice di Pace: gdp.novara@giustizia.it

2. quanto alla Procura:

- in caso di udienza avanti al Tribunale in composizione monocratico:
segr.dibattimento.procura.novara@giustizia.it;

- in caso di udienza preliminare o avanti al Tribunale in composizione Collegiale,
alla segreteria del singolo sostituto titolare del fascicolo
(nome.cognome@giustizia.it).

L'istanza dovrà essere, anche in questo caso, comunicata tempestivamente a mezzo di posta elettronica certificata a tutti gli avvocati delle parti costituite o interessate al processo. In tutti i casi di accoglimento dell'istanza di rinvio il Giudice sospenderà i termini di prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma I, n. 3 C.P.P..

5. In ogni caso, il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria e, comunque, non superiore ai due mesi dalla fine di tale periodo.

Maternità ed impedimento a comparire alle udienze civili

5 bis. Per quanto concerne i procedimenti civili e le controversie in materia di lavoro e previdenza, nei casi previsti e nei periodi indicati dall'art. 81-bis, co. 3, disp. trans. att. cod. proc. civ., all'avvocata e alla praticante abilitata è riconosciuto il diritto ad astenersi dall'attività di udienza, limitatamente alle udienze di comparizione personale delle parti e di assunzione dei mezzi di prova, e sempre che la parte non sia assistita anche da altro difensore. Tale diritto è riconosciuto anche all'avvocato e al praticante abilitato padre che dimostri che la madre è assolutamente impossibilitata alla cura del figlio.

5 ter. Lo stato di gravidanza, la data presunta del parto, l'adozione, l'affidamento del minore, ovvero la permanenza all'estero necessaria per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, ai sensi dell'art. 26, del D.Lvo. n. 151/2001, sono attestati con dichiarazione sostitutiva dell'interessata ai sensi dell'art. 46, del d.P.R. n. 445/2000.

5 quater. La richiesta di differimento dell'udienza eventualmente già fissata è depositata nel fascicolo telematico del procedimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, almeno quindici giorni prima della data fissata. In caso di giudizio avanti il Giudice di Pace, la richiesta



è depositata in formato cartaceo. La richiesta di differimento e l'allegata dichiarazione sostitutiva devono essere notificate alle sole parti non costituite e non dichiarate contumaci, depositandone ricevuta nello stesso termine. Nei cinque giorni successivi al deposito della richiesta il Giudice assegnatario della causa differisce l'udienza di un periodo non superiore a sei mesi dalla fine del periodo di interdizione di cui all'art. 16, del D.Lvo. n. 151/2001 ovvero, laddove non ritenga sussistenti i presupposti per la concessione, emette provvedimento motivato di rigetto. In mancanza di qualsiasi provvedimento del Giudice, l'istanza presentata secondo le modalità sopra descritte si intenderà accolta e la mancata comparizione da parte dell'avvocata non potrà comportare pregiudizio per la parte assistita.

5 quinquies. Il Giudice può valutare richieste di differimento di altre tipologie di udienze rispetto a quelle di cui all'art. 5 bis, nonché istanze di proroga di termini processuali, qualora l'avvocata ne faccia tempestiva richiesta e sussistano giustificati motivi connessi alla maternità.


Precedenza nella trattazione dei procedimenti

6. Per il periodo successivo a quello stabilito dall'art. 16 del D.Lgs 151/2001 (decorsi i tre mesi successivi alla data del parto), in caso di allattamento e per tutta la durata di esso, alle avvocate ed alle praticanti abilitate viene riconosciuta la precedenza, per singole fasce orarie, durante le udienze di trattazione dei procedimenti, penali, civili, previdenziali e di lavoro, nei quali esse siano impegnate in qualità di difensori.

7. A tal fine sarà onere delle stesse rappresentare agli altri difensori (di controparte, co-difensori e difensori di altre parti), interessati allo stesso procedimento e già costituiti in giudizio, la necessità di avvalersi della suddetta agevolazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima dell'udienza.

8. Della predetta comunicazione e dell'attestazione di avvenuto ricevimento dovrà essere esibita copia da allegarsi alla certificazione medica da cui risulti la persistenza dello stato di allattamento e recante la data non anteriore ai trenta giorni rispetto all'udienza di riferimento.

9. Il Giudice, ove ricorrano impedimenti e/o gravi necessità riguardanti i figli, in specie se riferite ai primi sei anni di vita, su richiesta del difensore, compatibilmente con le esigenze del proprio ruolo, prenderà in considerazione una richiesta di trattazione del processo ad orario



specifico (o di rinvio *ad horas*), qualora riferite al genitore avvocato che dichiari di avere la cura prevalente del minore. A tal fine sarà onere dell'avvocato rappresentare agli altri difensori (di controparte, co-difensori e difensori di altre parti), interessati allo stesso procedimento e già costituiti in giudizio, la necessità di avvalersi della suddetta agevolazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima dell'udienza, salvo situazioni gravi e contingenti. Il protrarsi dell'udienza nel pomeriggio terrà conto delle esigenze del difensore-genitore che abbia la cura del minore e che abbia impegni connessi alla gestione del figlio, tempestivamente comunicate.

Accesso alle Cancellerie e Ufficio Notifiche - Precedenza


11. Per agevolare l'attività professionale delle avvocate e praticanti in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio, nonché nel periodo di allattamento e per tutta la sua durata, verrà concesso alle stesse la precedenza nell'accesso alle Cancellerie e più precisamente, a mero titolo esemplificativo, per l'espletamento dell'attività di:

- Deposito atti
- Richiesta copie
- Consultazione fascicoli
- Consultazione ruoli udienza
- Notifiche atti

12. A tal fine sarà onere delle interessate rappresentare al personale di Cancelleria lo stato da cui discende la richiesta di precedenza. Il predetto stato, ove non evidente in ragione dell'avanzato stadio della gravidanza, dovrà essere comunque prontamente documentato con apposita certificazione medica in caso di richiesta da parte del personale di Cancelleria e/o di eventuali contestazioni.

13. In tutti i periodi oggetto di tutela, le avvocate e praticanti potranno adempiere alle attività di cancelleria anche eventualmente fuori dagli orari consentiti.

14. Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle previste nel presente protocollo le parti firmatarie, nell'esercizio delle proprie funzioni, si impegnano ad adottare condotte ed atteggiamenti funzionali al superamento delle situazioni degli avvocati e delle avvocate che, per




disabilità o condizioni di salute particolari, proprie o degli stretti congiunti, abbiano necessità di uguale considerazione.


Tutti gli Avvocati, i Magistrati e gli operatori degli Uffici Giudiziari sono invitati a collaborare per assicurare la regolare attuazione delle suddette disposizioni.

Novara, 7 maggio 2018


**Il Presidente
del Tribunale
di Novara
Dr. Filippo Lamanna**



**Il Procuratore della
Repubblica presso il
Tribunale di Novara
Dr.ssa Marilinda**

Mineccia


**Il Presidente
dell'Ordine Avvocati
di Novara
Avv. Remigio Belcredi**



**Il Presidente
della Camera Penale
di Novara
Avv. Roberto Rognoni**



**La Presidente del C.P.O
Avv. Lucia Gallone**

